

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAGLIARDI, CAVALLARI NERINO, SINESIO, DEGAN, BOLOGNA

Presentata il 29 ottobre 1964

Provvidenze per l'esercizio dei pubblici servizi lagunari di trasporto in concessione gestiti dall'Azienda comunale di navigazione interna lagunare di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le difficili condizioni ambientali in cui si svolgono i servizi pubblici lagunari di trasporto nella laguna veneta, determinano una relevantissima deficitarietà del bilancio dell'Azienda municipalizzata « A.C.N.I.L. », che li gestisce.

L'Azienda predetta, infatti, esercisce, con continuità per tutto l'anno, molte linee a scarso traffico unidirezionale che collegano le isole e le località isolate dell'estuario lagunare con il centro di Venezia. Poiché si tratta di collegamenti essenziali per le popolazioni e per l'economia locali, deve essere assicurata su tali linee, in regime assolutamente antieconomico, una frequenza di corse adeguata alle pubbliche esigenze della zona.

Il comune di Venezia che è chiamato a ripianare il bilancio dell'Azienda, deve quindi sostenere annualmente, per tale titolo, un onere finanziario assai rilevante a causa delle speciali condizioni in cui si svolge l'esercizio lagunare.

Il combinato disposto degli articoli 2 e 20 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, offre all'A.C.N.I.L. la possibilità di ottenere una sovvenzione annua di esercizio nella stessa misura di lire 600.000 al chilometro prevista per le ferrovie, tranvie e filovie extra urbane, funivie e funicolari in regime di concessione.

Come è noto tale limite massimo di sovvenzione può essere elevato con decreto del Mi-

nistro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno e per il tesoro, a lire 1.400.000 al chilometro per le linee dell'Italia meridionale ed insulare che rivestano particolare importanza sociale e che non siano sostituibili con altri servizi.

L'articolo 2 della citata legge n. 1221 stabilisce, inoltre, che l'adeguamento della sovvenzione, oltre i limiti massimi anzidetti, deve essere disposto con apposita legge.

La situazione dei servizi gestiti dall'A.C.N.I.L. di Venezia, ha una certa analogia con quella delle anzidette linee dell'Italia meridionale ed insulare; si deve tenere presente peraltro che, data la bassa velocità commerciale dei servizi lagunari (circa chilometri orari 8), l'esercizio lagunare è, a parità di lunghezza di linea, assai più oneroso rispetto a quello delle linee ferrotranviarie extra urbane.

Inoltre il piano finanziario di cui all'articolo 6 della legge n. 1221 (e sulla base del quale vengono accordate le sovvenzioni) è previsto soprattutto in funzione degli esercizi ferrotranviari e non sempre può rispecchiare la reale situazione economica di una azienda di servizi lagunari avente caratteristiche di gestione sostanzialmente diverse.

La presente proposta di legge ha lo scopo di perequare la misura della sovvenzione chilometrica accordabile all'A.C.N.I.L. tenendo

conto del cennato diverso valore del chilometro di linea, nonché del fatto che ciascuna linea lagunare, diversamente da quella ferrotranviaria, ha impianti e mezzi di esercizio propri anche nei tratti di percorso comuni ad altre linee lagunari della stessa Azienda.

Conseguentemente la sovvenzione chilometrica di esercizio, deve essere commisurata alla somma delle lunghezze di effettivo esercizio delle varie linee.

La presente proposta di legge consta di un articolo unico che prevede di elevare a lire 2.000.000 per chilometro, all'Azienda comu-

nale di navigazione interna lagunare di Venezia, la sovvenzione chilometrica di esercizio di cui all'articolo 2 della legge n. 1221 e di commisurare la sovvenzione stessa alla lunghezza di effettivo esercizio prescindendo dalle risultanze del piano finanziario di cui all'articolo 6 della citata legge.

Per quanto sopra, onorevoli colleghi, confidiamo nell'approvazione da parte vostra della presente proposta che servirà a migliorare la situazione di un pubblico servizio, divenuta ormai insostenibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La sovvenzione annua chilometrica di esercizio di cui all'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è corrisposta all'Azienda comunale per la navigazione interna lagunare di Venezia nella misura massima di lire 2.000.000 per chilometro e sarà commisurata alla lunghezza di effettivo esercizio indipendente dalle risultanze del piano finanziario di cui all'articolo 6 della legge citata.